



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2017/54 DEL 11/07/2017

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 2,3,4,5,6,7 DENOMINATO "CAMPANA": PROROGA DELLA VALIDITA' AI SENSI DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 E SS.MM.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PREMESSO che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta con delibera n. 3425 del 04/08/1977, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003, n. 812 dell'08/04/2008 e con provvedimento di consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell' 11/05/2010;
- con delibera di consiglio comunale del 30/11/2016 n. 108, è stato adottato il piano di assetto del territorio (PAT), le cui norme di attuazione con le relative cartografie costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 29, l.r. 23/04/2004, n.11 e ss.mm. e dell' art. 12, commi 3 e 4, d.P.R. 06/06/2001 n. 380 e ss.mm.;
- che con delibera di consiglio comunale n. 80 del 21/05/2007 è stato approvato, con prescrizioni, il piano particolareggiato di iniziativa pubblica per gli ambiti di progettazione unitaria n. 2-7 denominato "Campana", redatto ai sensi dell'art. 19 L.R. 11/2004;
- che con delibera di giunta comunale n. 345 del 04/12/2012 è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione relative al piano particolareggiato denominato "Campana";
- che con delibera di giunta comunale n. 160 del 21/06/2016 è stata approvata la seconda variante alle norme tecniche di attuazione relative al piano particolareggiato denominato "Campana".
- che con delibera di giunta comunale n. 126 del 06/05/2008 sono state approvate le opere di urbanizzazione della viabilità della dorsale del piano particolareggiato di iniziativa pubblica in attuazione degli ambiti di progettazione unitaria 2-7;
- che con delibera di giunta comunale n. 239 del 20/09/2011 sono state approvate le opere di urbanizzazione della viabilità "dorsale" relative al comparto 7 nonché la relativa bozza di convenzione;
- che con delibera di giunta comunale n. 269 del 25/10/2011 sono state approvate le opere di urbanizzazione della viabilità "dorsale" relative al comparto 6 nonché la relativa bozza di convenzione;
- che con delibera di giunta comunale n. 6 del 17/01/2012, con n. 51 del 28/02/2012, sono state approvate le opere di urbanizzazione della viabilità "dorsale" relative ai comparti 4 e 5;
- che con delibera di giunta comunale n. 35 del 14/02/2012 sono state approvate le opere di urbanizzazione interne relative al comparto 6;
- che con delibera di giunta comunale n. 165 del 04/06/2013 sono state approvate le opere di urbanizzazione interne relative al comparto 5;
- che con delibera di giunta comunale n.194 del 02/07/2013 sono state approvate le opere di urbanizzazione interne relative al comparto 7.

CONSIDERATO:

- che, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 della l.r. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm., i piani urbanistici attuativi hanno efficacia per 10 anni e che, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, il Comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni;
- che i lavori delle opere di urbanizzazione dei comparti n. 4,5,6 e 7 sono completati o in fase di attuazione, ma che quelli dei comparti n. 2b, 3a, 3b non sono ancora stati avviati, addirittura non convenzionati per la restante parte prevista in attuazione relativa all'ambito di progettazione unitaria n.2, in particolare il comparto 2a;

- che nel corso degli anni sono emerse svariate difficoltà connesse alla progettazione e attuazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, in particolare della viabilità dorsale dovute anche a ragioni di natura economico-finanziaria.

RITENUTO pertanto necessario di prorogare la validità del piano per un periodo pari a cinque anni, ossia fino al 28/06/2022.

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

VISTA la l. r. 27/06/1985, n.61 e ss. mm.

VISTA la l. r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di prorogare la validità del piano particolareggiato per un periodo non superiore a cinque anni, ossia fino al 28/06/2022;
- 3) di individuare l'unità organizzativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato di espletare le procedure connesse al deposito, alla pubblicazione e raccolta delle osservazioni relative alla variante al piano particolareggiato, secondo le modalità previste dall'art. 20 della l.r. 23/04/2004, n.11.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.